



PROXIGAS

## **DCO 341/2023/R/GAS**

**Aggiornamento della disciplina  
del Codice di Rete Tipo per il  
servizio di distribuzione del gas  
naturale in tema garanzie**

### **Osservazioni PROXIGAS**

25 settembre 2023

## Premessa

Proxigas, con il presente documento, esprime le proprie osservazioni e proposte al Documento per la Consultazione 341/2023/R/gas (DCO) con il quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito alla revisione della disciplina del Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (CRDG), con particolare riferimento alle garanzie ammesse, al loro dimensionamento e alla gestione degli inadempimenti, nonché al termine di scadenza delle fatture.

## Osservazioni di Carattere Generale

In termini generali, Proxigas accoglie con favore il DCO avente ad oggetto la revisione della disciplina del CDRG, con particolare riferimento al tema delle garanzie, della fatturazione e dei pagamenti. Si tratta di interventi di aggiornamento attesi da tempo, posta la regolazione intervenuta successivamente all'approvazione del CRDG risalente al 2006.

Si apprezza che gli orientamenti illustrati tengano in buona parte conto delle osservazioni presentate nell'ambito del tavolo tecnico tenutosi nel luglio 2022 che ha agevolato lo svolgimento dei lavori, anche con riferimento alla standardizzazione delle fatture di distribuzione a cui la delibera 249/2023/R/gas ha attribuito carattere di priorità.

In proposito, al fine di contemperare le esigenze di tutti gli operatori coinvolti in tali processi e garantire che il sistema sia regolato in modo equo per entrambe le parti in causa, si evidenzia **l'importanza che la standardizzazione delle fatture sia definita quanto prima al fine di consentire agli stessi operatori di effettuare le relative implementazioni con le tempistiche tecniche necessarie (non meno di 9 mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento) e che la prospettata revisione del CDRG possa trovare auspicabilmente applicazione dal 1° ottobre 2024, o eventualmente dal 1° gennaio 2025 ove ciò possa servire a meglio coordinare le tempistiche dei due interventi. A tal riguardo, si auspica, inoltre, la definizione di una road map complessiva e coordinata degli interventi previsti che tenga conto di quanto sopra proposto, considerando che dovrà essere sempre fatto salvo almeno un trimestre, successivo alla standardizzazione delle fatture, per l'entrata in vigore delle modifiche al CRDG.**

Entrando nel merito del DCO, a nostro avviso tra gli aspetti oggetto dell'intervento dovrebbero rientrarne anche taluni altri, ai fini di una più ampia revisione del CRDG, affinché tale documento possa esercitare a pieno il suo ruolo principale, ovvero contribuire a garantire la stabilità, la solidità e l'equità del sistema gas. In particolare, si ritiene che **debba essere fin da subito definito anche l'iter di gestione dell'inadempimento a fronte del mancato pagamento delle fatture, l'affinamento delle modalità e dei limiti temporali con i quali richiedere gli eventuali chiarimenti sulle stesse e delle conseguenze in caso di mancata risposta e l'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante del mercato servito anche nei casi in cui l'Utente della Distribuzione (UdD) abbia presentato una garanzia "reale".**



Come si rappresenterà con maggior dettaglio in risposta agli spunti Q4 e Q15, si segnala inoltre la necessità che vengano **definiti alcuni aspetti operativi relativi allo scambio di comunicazioni nel contesto della gestione delle garanzie**, con particolare riferimento ai recapiti cui indirizzare la richiesta di adeguamento e ai successivi scambi in caso di inadempimento dell'UdD. Ciò al fine di migliorare l'efficienza dell'operatività della nuova regolazione e garantire certezza nell'esecuzione di comunicazioni di estrema rilevanza.

Si suggerisce altresì l'opportunità che al nuovo CDRG siano allegati testi tipo di garanzia bancaria e assicurativa, nonché di Parent Company Guarantee (PCG), al fine di facilitare il rilascio delle garanzie ed evitare il riciclo delle bozze di documento tra Imprese di Distribuzione (ID), UdD e Istituti garanti.

Si coglie infine l'occasione per segnalare che - nell'ambito degli interventi volti a ridurre l'esposizione al rischio creditizio degli Operatori - andrebbero anche individuate idonee modalità per far fronte al rischio di insoluti derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{MOR}$  (ad esempio, introducendo un meccanismo di copertura degli eventuali ammanchi).

Sempre in tale ambito, si richiede di rivedere l'attuale disciplina del Sistema Indennitario che ormai potrebbe risultare particolarmente macchinoso, e talvolta ha pure lasciato alle Imprese di Distribuzione (ID) – tenute a versare alla Cassa per Servizi Energetici e Ambientali il  $C_{MOR}$  fatturato, a prescindere dal reale incasso ottenuto dall'UdD - insoluti non di loro competenza (le garanzie escusse in caso di inadempimento del venditore possono infatti risultare incapienti e quindi non coprire gli insoluti relativi alla  $C_{MOR}$ ).

## **Risposte agli spunti di consultazione**

### Introduzione procedura standardizzata gestione garanzie

***Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?***

Si valuta positivamente l'orientamento di rafforzare i requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione gas al fine di contenere l'esposizione creditizia del sistema nel caso di insoluti, introducendo la previsione che l'UdD debba presentare una valida garanzia prima della stipula del contratto di distribuzione quale condizione necessaria per l'accesso alla rete. Si condivide pertanto la modifica proposta al comma 12.1 della delibera 138/04 smi.

Il DCO non riporta, tuttavia, alcun riferimento in merito alle modalità che l'ARERA ipotizza di indicare per quantificare tale garanzia. **Si propone dunque che la garanzia da fornire per accedere alla rete di distribuzione sia pari ad un valore iniziale non inferiore a 5.000 euro**, da considerarsi come soddisfacimento del mero prerequisito, **e la cui adeguatezza potrà essere verificata una volta che l>ID abbia contezza dell'informazione circa i PdR effettivamente serviti dall'UdD**, quindi già a partire dall'inizio del primo mese successivo all'accesso alla rete.

***Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?***



*Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto di ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?*

*Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?*

In termini generali, si ritiene ragionevole la scadenza di ogni trimestre per la verifica di adeguatezza della garanzia, salvo i casi di prestazione della garanzia per accesso alla rete e il caso di aumento rilevante del mercato servito.

In tema rinnovo, adeguamento e sostituzione della garanzia, si segnala che le tempistiche prospettate, per quanto correttamente prevedano un periodo di diffida per l'UdD, **espongono l'ID ad uno scoperto maggiore rispetto alla situazione attuale in cui la potenziale esposizione è pari massimo ad un mese.** Ciò anche in considerazione dei tempi attualmente previsti per l'efficacia della risoluzione contrattuale e di quelli di assegnazione ai Servizi di Ultima Istanza.

Si ritiene pertanto necessario individuare una soluzione che permetta **di salvaguardare e contenere l'esposizione finanziaria dell'ID e allo stesso tempo mantenere l'iter delineato che consente all'UdD** di attivarsi a seguito della ricezione della diffida per adempiere in tempi congrui al rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia.

Detto ciò, al fine di mantenere la potenziale esposizione delle ID pari massimo ad un mese, si richiede:

- un **posticipo** delle tempistiche del processo di Aggiornamento Mappatura Filiera Distributore (AMFD) con il quale l'ID è tenuta a trasmettere al Sistema Informativo Integrato – oggi **entro il sesto giorno lavorativo di ogni mese** – l'aggiornamento dell'elenco degli UdD (e dei Punti di Riconsegna (PdR) ad essi associati) operativi sulla propria rete al primo del mese di trasmissione;
- **uno snellimento delle tempistiche dell'iter prospettato, fatte salve quelle proposte per la diffida.**

Si ritiene inoltre che la richiesta di adeguamento della garanzia e le altre comunicazioni che saranno scambiate in caso di mancato inadempimento connesso alla gestione delle garanzie siano effettuate dall'ID **all'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente richiesto a tale esclusivo fine da parte dell'UdD.**

#### Ampliamento del novero delle garanzie

*Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?*

Alla luce della natura del rating che si sostanzia in un mero giudizio di un terzo sulla solvibilità di un'impresa, senza aver alcun fondamento monetario alla base, e dunque posta la sua maggiore rischiosità intrinseca, si ritiene più opportuno l'adozione di misure più stringenti in relazione a tale forma di garanzia alternativa.





Come anche riportato nel DCO, l'estensione del novero delle garanzie reputazionali ammissibili potrebbe comportare un aumento del rischio di credito per l'ID e, per tale motivo, l'Autorità è orientata ad introdurre un'ulteriore forma di garanzia, di tipo mutualistico, a copertura dell'eventuale ammanco. Meccanismo di per sé gravoso, ancor di più se si considera che peserebbe sostanzialmente sugli UdD in possesso di un rating emesso dalle 3 principali agenzie internazionali (S&P, Moody's e Fitch), principalmente chiamati ad alimentare tale ulteriore forma di garanzia.

Detto ciò, **non si condivide pertanto** l'ammissione di rating emessi da agenzie registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e contenute nell'elenco pubblicato dall'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) e si richiede che l'utilizzo di tale garanzia reputazionale sia vincolato all'emissione da parte delle 3 principali agenzie internazionali, analogamente, peraltro, a quanto previsto nel codice di rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto Gas.

*Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonali?*

Si condivide l'eliminazione proposta, salvo che la società controllante sia in possesso di un giudizio di rating creditizio emesso dalle tre principali agenzie internazionali (S&P, Fitch e Moody's), nonché detenga un controllo almeno pari a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dalla relativa giurisprudenza in materia.

*Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?*

Si condivide la previsione di limitare l'accesso/mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali" agli UdD virtuosi, ovvero che abbiano saldato tutte le fatture relative ai 6 mesi precedenti.

Si segnala tuttavia la necessità che **venga definito puntualmente il requisito di regolarità di pagamento**, in modo tale da assicurare uniformità di applicazione e, parimenti, garantire agli UdD adeguati margini di flessibilità.

In termini generali, il requisito dovrebbe essere delineato con l'intento di eliminare dal computo gli importi e i ritardi esigui, nonché i casi, circostanziati, in cui il ritardo non sia dovuto a cause imputabili all'UdD o sia connesso ad importi contestati entro una certa scadenza senza che l'ID abbia fornito risposta motivata entro tempistiche idonee. In particolare, **si potrebbe prevedere una soglia di tolleranza di 2 ritardi di pagamento nel semestre di osservazione, esigui** – nei termini di principio più sopra descritti – per quanto riguarda l'importo da saldare e l'entità del ritardo stesso, mutuando ad esempio quanto avviene per il settore elettrico.



Tale flessibilità è necessaria, ancor più alla luce dell'istituendo Albo dei Venditori Gas che non potrà che basarsi sull'osservanza della disciplina regolatoria, ovvero anche sulla regolarità dei pagamenti dei venditori.

In relazione all'orientamento di introdurre tra le garanzie esplicitamente ammesse il **deposito cauzionale infruttifero**, si ricorda che nei casi di UdD soggetti a procedure concorsuali, tale deposito può divenire inesigibile in accordo alla legge fallimentare vigente (non può dunque essere escusso) e, pertanto, si richiede che vengano valutate idonee misure di copertura per l'ID.

***Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?***

Coerentemente con quanto riportato allo spunto di consultazione Q5, la previsione delle sole 3 agenzie di rating c.d. Major rende superflua l'introduzione dell'ulteriore forma di garanzia, di natura mutualistica, in ragione del fatto che l'UdD dispone di un rating adeguato e riconosciuto a livello internazionale e, dunque, si presume sia affidabile.

Nel caso venisse confermato l'ampliamento delle garanzie reputazionali (a tutte le agenzie ESMA), e conseguentemente introdotta una garanzia di secondo ordine, si rileva che l'entità del premio dovrà essere in ogni caso definito in maniera tale da non rendere eccessivamente oneroso il ricorso a tali forme di garanzia garantendo al contempo la congruità della dotazione del fondo per coprire efficacemente gli eventuali insoluti.

Questa ulteriore *fee* non dovrebbe infatti assolutamente disincentivare l'utilizzo delle garanzie reputazionali soprattutto da parte di quelle società che si avvalgono dei giudizi di rating emessi solamente dalle principali agenzie internazionali attualmente ammesse o tramite PCG di alta solidità certificata.

Si evidenzia peraltro che - pur trattandosi di una proposta già in essere nel settore elettrico (e che ha già portato a un minore utilizzo delle garanzie reputazionali a danno della solidità del sistema) - nel settore gas, è prospettata l'implementazione dell'adeguamento stagionale che potrebbe portare a ulteriori criticità di tale meccanismo mutualistico.

#### Quantificazione della garanzia finanziaria

***Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?***

***Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?***

***Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento della garanzia prendere a riferimento un aggregato fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?***

In termini generali, si apprezza l'intento dell'Autorità di rivedere le attuali modalità di quantificazione della garanzia finanziaria al fine di tener conto della peculiarità del settore del gas naturale legata alla componente stagionalità e affinché tale ammontare possa risultare sufficiente soprattutto nei periodi invernali, considerato anche che l'attuale



quantificazione non tiene conto del rischio di credito correlato alle fatturazioni diverse dal vettoramento (prestazioni accessorie), che includono importi non stimabili a priori.

**L'articolazione prospettata appare, tuttavia, in generale maggiormente complessa** in termini gestionali, nonché la gestione dei rapporti con le banche in tempi ristretti comporterebbe ingenti oneri operativi e amministrativi che potrebbero scoraggiare l'UdD a ricorrere alla richiesta di riduzione della garanzia nei mesi di esposizione minore, comportando di fatto il mantenimento della quantificazione basata sul periodo invernale.

Posto quanto sopra, **si propone che venga prevista un'unica garanzia valida per l'intero anno il cui ammontare sia pari alla somma del fatturato dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo divisa per 6 e moltiplicata per 3 mensilità**  $[(Q4+Q1)/6]*3$ .

**Qualora venisse invece confermata l'articolazione proposta nel DCO**, si richiede che – pur mantenendo come riferimento la stima del fatturato per i 3 mesi con consumi maggiori (dicembre, gennaio e febbraio) - il valore della garanzia a copertura delle scadenze del fatturato relativo ai 6 mesi da aprile a settembre pari alla metà venga rivisto al ribasso, garantendo comunque la copertura degli importi del semestre in esame.

Il ri-adequamento delle garanzie dovrebbe inoltre essere concluso per l'avvio del successivo anno termico e, pertanto, tale iter dovrà essere definito in modo da riguardare il 1° ottobre e il 1° aprile di ogni anno. In proposito, la seconda metà di settembre, prospettata nel DCO, come periodo entro cui effettuare la richiesta di nuovo adeguamento mal si concilia con quanto sopra esposto. Si propone pertanto di anticipare tale tempistica ad inizio settembre.

#### Adeguamento tempestivo garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

***Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziarie in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?***

Si ritiene condivisibile il principio secondo cui, a fronte di un aumento rilevante del mercato servito, l'UdD sia tenuto a fornire tempestivamente una garanzia integrativa. Tale misura deve tuttavia trovare applicazione non solo in caso di ricorso al rating, ma anche nel caso di presentazione di garanzie reali. Diversamente, l'ID potrebbe rimanere esposta, specie nei trimestri di picco dei consumi, a scoperti difficilmente sostenibili.

Non si reputa invece rappresentativo il parametro individuato, ossia non si ritiene efficace legare il meccanismo ad un incremento (pari al 10% su base mensile) dei soli PdR serviti; a nostro avviso si dovrebbe tener conto anche dei consumi effettivi o potenziali dei PdR. A tal proposito, **si propone pertanto che tale soglia sia definita per scaglioni relativamente ai volumi (anziché al numero di PdR), in funzione inversamente proporzionale al fatturato dell'UdD nei confronti della singola ID**. Ciò per evitare che, utilizzando per identificare la soglia un valore percentuale medio valido per tutti gli UdD, si verifichino situazioni per cui un piccolo incremento di PdR inneschi il ricalcolo per un



UdD che ha un parco clienti poco consistente (con piccolo impatto sul vettoriato) e che viceversa rilevanti aumenti di volumi non vengano intercettati in relazione ad un UdD dalla base clienti consistente (al contrario, con grande impatto sul vettoriato).

*Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo oltre cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo l'eventualmente il giudizio?*

Si condivide.

#### Fideiussioni assicurative

*Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?*

Si ritiene ragionevole quanto prospettato.

#### Modifica data di scadenza fatture

*Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione di dati di misura?*

Si condivide l'obiettivo di rivedere il termine di pagamento al fine di salvaguardare la situazione patrimoniale e finanziaria delle ID e, al contempo, non contrarre il tempo a disposizione degli UdD per il pagamento della fattura.

In ottica di semplificazione, e per evitare il rischio di una scadenza potenzialmente differenziata in funzione della tipologia di misuratore installato e oggetto di fatturazione, in luogo della scadenza a 30 giorni a decorrere dal tredicesimo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati, **si propone di individuare un termine fisso per l'obbligo di pagamento di ciascuna fattura pari all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione (m+1)**. Ciò consentirebbe di evitare l'attuale rischio di slittamento al mese m+2, e parimenti, permetterebbe agli UdD di poter effettuare una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa attraverso una data unica per il pagamento di tutte fatture ricevute in un mese, emesse chiaramente dopo la messa a disposizione dei dati di misura disponibili (siano essi rilevati o stimati).

Come già riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, **si ritiene necessario che venga standardizzata fin da subito anche la procedura di gestione degli inadempimenti in tema pagamenti, incluso l'affinamento delle modalità e dei limiti temporali con i quali richiedere gli eventuali chiarimenti sulle fatture e delle conseguenze in caso di mancata risposta**. Ciò anche in considerazione dell'intervento relativo alla standardizzazione delle fatture, che pone le basi al completamento di tale disciplina.